



comune di trieste  
piazza Unità d'Italia 4  
34121 Trieste  
tel. 040 6751  
www.comune.trieste.it  
partita iva 00210240321

Trieste, ..... - 3 LUG. 2017

**Area Città Territorio ed Ambiente**  
**Servizio Ambiente ed Energia**  
**P.O. Ambiente**  
**Ufficio Zoofilo**

Prot. corr. Q 1115/2 - 20/17-3  
Prot. gen. 123768

**Oggetto: Ordinanza di ricovero d'Autorità di un coniglio e di un'anatra muta ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato dal D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015.**

### IL SINDACO

Premesso che la L.R. 20/2012 e s.m.i., denominata "Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione", prevede all'art. 4 comma 5 che: " ... il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

visto il "Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime del l'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20/12", in attuazione al sopra citato art. 36 della L.R. 20/2012, approvato con D.P.Reg. 0127/Pres. dd. 26.6.2015 ed in vigore a partire dalla data del 9.7.2015, ove all'art. 6 vengono definite le modalità relative al ricovero d'autorità, in particolare il comma 1 così recita: "... il Sindaco, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge dispone con propria Ordinanza il ricovero dell'animale nelle strutture di ricovero previste dall'art. 7 della legge quando esso sia detenuto in condizioni tali da causarne il disagio inteso come mancato rispetto dei bisogni fisiologici ed etologici della specie come da allegati A e B al presente regolamento, o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica";

vista la nota prot. T-GEN.IV.I.D trasmessa via PEC in data 12.4.2017 (sub P.G. 71702) dal Dirigente della Struttura Semplice Tutela della Salute e degli Ambiente di vita dell'A.S.U.I.Ts., con la quale viene allegata apposita proposta di ordinanza dirigenziale igienica-sanitaria avverso il signor \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in via \_\_\_\_\_ a Trieste, in quanto presso l'alloggio è presente "... un abnorme accumulo di masserizie, suppellettili e cianfrusaglie, in ogni vano, risultando pertanto inagibile";

vista altresì la nota prot. PECT-GEN-IV-I-J-A-5 del 8.6.2017, trasmessa via PEC in medesima data (sub P.G. 108079) dal Responsabile della Struttura Semplice Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.S.U.I.Ts., nel quale evidenzia che il citato signore deteneva in tale alloggio un'anatra muta e che considerate le condizioni igieniche dell'alloggio e la modalità di detenzione di tale animale da parte del proprietario ne propone la confisca di autorità incondizionata ex art. 6 comma 7 del citato Regolamento allegato al D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015, ovvero che: "... il Comune competente può fin da subito, sulla base di una valutazione tecnica fatta dai soggetti di cui al comma 2, valutare la non restituzione dell'animale al detentore, nel caso di condotte reiterate, o mancanza di interesse verso l'animale in questione o appurando la rinuncia da parte del detentore contestualmente al recupero dell'animale dal territorio";

considerato inoltre che, con nota prot. PECT-GEN-IV-I-J-A-4 del 22.6.2017, trasmessa via PEC in medesima data (sub P.G. 117302), il citato Responsabile della Struttura Semplice Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.S.U.I.Ts. evidenzia che, presso l'alloggio del citato signore , in data 21 giugno 2017 è stato rinvenuto anche un coniglio e che pure di tale animale viene proposta la confisca di autorità alle medesime condizioni della sopra riportata anatra muta;

considerato che attualmente sia l'anatra muta che il coniglio sono ospitati presso la struttura in via a Trieste e che con tale questa Amministrazione definirà in una fase successiva la modalità di detenzione e titolarità, al fine di una loro auspicata adozione;

vista la L.R. 20/2012 e s.m.i.;

vista la L.R. 43/1981 e s.m.i.;

visto il D.P.Reg. 0127/Pres. del 26.6.2015 e suo allegato;

## ORDINA

la non restituzione, tramite confisca, del l'anatra muta e del coniglio, al signor nato ad il e residente in via a Trieste, attualmente proprietario di tali animali, per le motivazioni citate in premessa

## AVVERTE INOLTRE

che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica del presente atto, oppure ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dal medesimo termine.

Il presente atto verrà pubblicato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali, così come previsto dal Titolo I del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL SINDACO  
(Roberto DIPIAZZA)

